N. R.G. 19562/2019



## TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Elisabetta Ferrari.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2020, ha emesso la seguente

### ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.19562 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

#### TRA

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*, TUTTI RAPPRESENTATI ED ASSISTITI DALL'AVV. VALERIO PICCOLO DEL FORO DI MILANO, CON STUDIO IN MILANO, CORSO CONCORDIA N.8 ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO IL SUO STUDIO, COME DA PROCURE SPECIALI,

ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO IL SUO STUDIO, COME DA PROCURE SPECIALI, AUTENTICATE, TRADOTTE E LEGALIZZATE CON APOSTILLE E ALLEGATE AGLI ATTI

ricorrenti

# CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato in via dei Portoghesi n.12;

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

\*\*\*

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Buonfiglio Antonio \*\*\*\*\*\*, cittadino italiano, nato in data 2 settembre 1884 a Pederobba (prov. Treviso (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti), emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc.5 fascicolo ricorrenti).



Buonfiglio \*\*\*\*\*\* contraeva matrimonio (con il nome di Bonfilho \*\*\*\*\*) in data 22/03/1909, con Angelica \*\*\*\*\*\*, (cfr. doc. 6 fascicol ricorrenti) e dalla loro unione nasceva Marcilio \*\*\*\*\*\*, il 06/02/1910, (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrenti). In data 28/09/1935, Marcilio \*\*\*\*\* contraeva matrimonio con Eleonora \*\*\*\*, (cfr. doc. 8) e dalla loro unione matrimoniale nasceva Marli \*\*\*\*, il 20/01/1942, (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrenti), che contraeva matrimonio, in data 05/09/1959, con Bernardo \*\*\*\* (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano quattro figli, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, nato il 18 luglio 1961, (cfr. doc. 11 fascicolo ricorrenti), \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, nata il 24 maggio 1966 (cfr. doc. 15 fascicolo ricorrenti), \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, nata il 27 aprile 1971, (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrenti) e \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, nata il 09 maggio 1973 (cfr. doc. 18 fascicolo ricorrenti), tutti odierni ricorrenti.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* contraeva matrimonio in data 19/10/1983 con Sueli
\*

(cfr. doc. 12) e dalla loro unione nascevano \*\*\*\*\*\*

\*, nata il 01 aprile 1986 (cfr. doc. 13 fascicolo ricorrenti) e

\*, nata il 13 luglio 1991, (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrenti),
odierne ricorrenti.

Dall'unione di fatto tra \*\*\*\* \*\*\*\*\* e João \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*, nasceva \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* nata il 21 giugno 1999, (cfr. doc. 17 fascicolo ricorrenti) odierna ricorrente.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, contraeva matrimonio in data 12/01/1996 con Ronaldo \*\*\*\*\*\*\*, (cfr. doc. 19) e dalla loro unione matrimoniale nasceva \*\*\*\*\*\*\*\*

\*, nato in data 11 marzo 2001, (cfr. doc. 20 fascicolo ricorrenti), odierno ricorrente.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata del termine di 730 giorni, di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.362 e nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, per l'intervenuto decreto di naturalizzazione brasiliana del 1889.

\*\*\*

Dall'esame dei documenti e delle questioni sollevate, si deve osservare che con la c.d. grande naturalizzazione del 1889, il governo provvisorio della Repubblica brasiliana decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva espressa dichiarazione in senso contrario, da rendersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Detta norma deve essere posta in correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865, vigente all'epoca, e ciò in quanto, secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

L'art.11 del Codice civile del 1865, al secondo comma, prevedeva che la cittadinanza si perdesse "da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero".

Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che ciò sia avvenuto spontaneamente, o se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ed infatti, lo stato di cittadino è un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile, che può perdersi solo per rinuncia. Ne consegue che dal mancato

esercizio della rinuncia alla cittadinanza, non può discendere l'automatica perdita della stessa.

La questione era stata affrontata e risolta, già all'epoca, con una chiara motivazione: "il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinunzia alla nazionalità di origine, "ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova"

Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.).

Successivamente, în linea di continuità con il Codice civile del 1865, l'art.8 della L.555/1912 aveva ulteriormente posto în evidenza come, l'acquisto o la perdita della cittadinanza fossero conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato.

Si deve, altresì, rilevare che è prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti), che pur avendo efficacia meramente dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, nè è stata fornita prova in senso diverso. Pertanto, in virtù del cd. principio di non contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale ulteriore prova della mancata perdita della cittadinanza.

Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti, tradotta legalizzata ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti) e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" al figlio Marcilio Pissaia e ai discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della



documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, i ricorrente hanno dato prova di aver presentato sin dal 10.09.2018, al Consolato Italiano di Curitiba (cfr. docc. da 21 a 27 fascicolo ricorrenti), la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale e privando di rilevanza l'eccezione pregiudiziale del Ministero.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, data la novità e complessità della materia, per compensare integralmente le spese di lite.

### P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
   Così deciso in Roma, il 7 settembre 2020

IL GIUDICE Elisabetta Ferrari

